



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2007

DELIBERA N. 76

Oggetto: Ordinamento dei servizi dell'Ente

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.P.R. 29 maggio 2003 relativo alla nomina del Presidente dell'Enpals;
- visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Enpals;
- visto l'articolo 5, comma 2, lett. d) e l'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357, recante il "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Enpals in attuazione dell'art. 43, comma 1, lett. c), della L. 27 dicembre 2002, n. 289;
- visti gli articoli 4 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- vista la delibera commissariale n. 46 del 27 gennaio 2006 con la quale è stato approvato l'ordinamento dei servizi dell'Ente;
- tenuto conto delle direttive impartite dagli organi di vertice che hanno previsto tra gli obiettivi prioritari la necessità di sviluppare l'attuazione dei programmi di contrasto dei fenomeni di evasione e di elusione contributiva;
- tenuto conto che la distribuzione delle risorse ispettive dell'Ente sul territorio è fortemente sbilanciata, con concentrazione prevalente solo presso alcune sedi, fenomeno che non ha subito modificazioni neppure con la recente immissione di nuovo personale ispettivo avvenuta lo scorso anno;
- ritenuto che tale situazione possa essere razionalizzata attraverso una modifica organizzativa che attribuisca alla Direzione Vigilanza la disponibilità di tutto il corpo ispettivo e di definire, di concerto con le Direzioni Interregionali il piano complessivo annuale di vigilanza, ed alle Direzioni Interregionali il compito e la responsabilità di realizzarlo, con le risorse che la Direzione Vigilanza attribuisce loro;
- ritenuto, altresì, che tale riorganizzazione comporti la modifica dell'ordinamento dei servizi, negli articoli 17 e 23 per quanto riguarda le competenze della Direzione Vigilanza e delle Direzioni Interregionali;
- sentite le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6 del vigente C.C.N.L.;
- su proposta e acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

- all'unanimità;

DELIBERA

di adottare, in considerazione delle motivazioni esposte in premessa le modifiche agli articoli 17 e 23 che per comodità di lettura si riportano integralmente:

Articolo 17

Direzione Vigilanza

1. La Direzione Vigilanza, ai fini dell'attuazione dei piani e dei programmi, svolge le seguenti funzioni:
 - sovrintende alle attività preposte alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione delle omissioni contributive;
 - dirige e coordina il personale ispettivo e predispone, sentite le direzioni interregionali, il Piano ispettivo di Vigilanza distribuito su base territoriale, con la definizione delle risorse relative al personale ispettivo necessarie per la sua attuazione;
 - definisce gli indirizzi operativi per la strategia nel campo della vigilanza sui soggetti contribuenti sulla base di ricerche, di analisi comparate, di modelli a campione e di processi di simulazione, che utilizzino appropriate basi conoscitive, nonché il sistema di incroci di banche dati di altre amministrazioni;
 - effettua, d'intesa con la Direzione Contributi e sentite le Direzioni interregionali, l'analisi e l'elaborazione delle politiche per l'emersione delle attività economiche, anche attraverso l'approfondimento delle proposte politico-sindacali e degli orientamenti legislativi;
 - cura l'interpretazione della normativa in materia di vigilanza;
 - elabora le disposizioni per l'applicazione di atti normativi riguardanti l'area di competenza;
 - segnala le esigenze di adeguamenti normativi e di indirizzi generali nelle materie di competenza.

Articolo 23

Direzioni Interregionali

1. Le Direzioni Interregionali sono costituite in uffici di livello dirigenziale, che dipendono dal Direttore Generale. Svolgono, su base interregionale, le attività operative e di gestione nell'ambito della propria area di competenza.
2. Le Direzioni Interregionali sono quattro, hanno competenza interregionale e coordinano l'attività delle Sedi Compartimentali di pertinenza territoriale.
Esse sono:
 - a) la Direzione Interregionale del Nord, con Sede a Milano e con competenza per le regioni: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;
 - b) la Direzione Interregionale del Centro Nord, con Sede a Bologna e con competenza per le regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
 - c) la Direzione Interregionale del Centro, con Sede a Roma e con competenza per le regioni: Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna;

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

- d) la Direzione Interregionale del Centro Sud, con Sede a Napoli e con competenza per le regioni: Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia e Calabria.
3. Possono concludere con altre amministrazioni pubbliche accordi, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
 4. Promuovono e realizzano gli accertamenti ispettivi, sulla base dei programmi definiti dalla Direzione Vigilanza, e tenendo conto delle risultanze dei monitoraggi e/o delle notizie provenienti dalle Sedi Compartimentali, attivando ogni possibile sinergia con gli Uffici Provinciali del Lavoro e con gli altri Enti Previdenziali.
 5. Le Direzioni Interregionali costituiscono punti di riferimento sul territorio di competenza per quanto riguarda il controllo di gestione.
 6. Le Direzioni Interregionali promuovono la corretta ed omogenea applicazione delle politiche del personale sul territorio di competenza curandone al tempo stesso le relazioni sindacali.
 7. Le competenze territoriali delle direzioni interregionali possono essere variate con atto degli organi di vertice dell'Ente, ove lo richiedono esigenze di operatività e funzionalità.

La presente delibera sarà inviata al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell'art. 34 della L. 20 marzo 1975, n. 70.

ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Titolo I: Principi

Articolo 1

Principi generali di organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina le linee fondamentali di organizzazione dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo, di seguito denominato ENPALS o Ente, ne individua gli uffici e le strutture centrali e periferiche di maggiore rilevanza, ne definisce le competenze, ne disciplina i modi di conferimento della titolarità degli uffici, ne determina le dotazioni organiche.

2. L'ENPALS ispira la propria organizzazione ai seguenti criteri generali:

- distinzione tra funzioni riservate agli organi di governo e compiti propri della dirigenza, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165;
 - semplificazione e flessibilità organizzativa, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - garanzia dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa;
- integrazione e coordinamento unitario delle attività, in conformità con il dovere di comunicazione interna ed esterna;
- integrazione dei processi di comunicazione, di supporto della produzione, di controllo del processo produttivo, di coordinamento della rete organizzativa, con ricorso a tecnologie informatiche e telematiche avanzate, assicurando l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche e dei Paesi dell'Unione europea.

ARTICOLO 2

Funzioni degli organi di governo

1. Le funzioni degli organi di governo sono recepite nel regolamento emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni ed integrazioni, del DPR 24 novembre 2003 n. 357, nonché dal regolamento di organizzazione che verrà adottato dall'Ente.

Articolo 3

Dirigenza

1. Alla dirigenza si applicano, nell'ambito dei principi contenuti nell'art. 4 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, le previsioni contenute nel capo II - Dirigenza del medesimo decreto legislativo.

2. Alla dirigenza spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. La dirigenza è responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

ARTICOLO 4

Partecipazione dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali

1. L'ENPALS, nell'organizzazione degli uffici e del lavoro, garantisce la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, nonché le pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori.
2. Nella adozione degli atti di organizzazione degli uffici e del lavoro di cui al comma 1 è garantito il rispetto degli istituti di partecipazione anche con riferimento agli atti aventi riflesso sul rapporto di lavoro, nonché la piena valorizzazione del sistema dei rapporti sindacali, come disciplinati dai contratti collettivi nazionali.

Titolo II - Linee fondamentali di organizzazione degli uffici

ARTICOLO 5

Direzione di supporto agli organi

1. La Direzione di supporto agli organi assicura le attività di consulenza, assistenza e supporto connesse alle relazioni esterne e alle funzioni istituzionali degli Organi, cura la divulgazione interna ed esterna di notizie concernenti le attività degli Organi Collegiali. Svolge le attività di segreteria tecnico-amministrativa degli Organi Collegiali. Assicura il supporto operativo al Nucleo di valutazione e controllo strategico.
2. Svolge un ruolo di raccordo tra gli Organi (Presidente, Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci e Direttore Generale) e la struttura amministrativa, ed attiva tutte le iniziative di studio ed elaborazione necessarie al corretto espletamento delle funzioni dei primi.
3. A tal fine:
 - coordina le attività propedeutiche alla predisposizione dell'ordine del giorno da parte del Presidente;
 - assicura le condizioni di carattere procedurale ed organizzativo per il corretto svolgimento dei lavori preparatori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - assolve ai compiti di Segreteria della Presidenza dell'Ente;
 - garantisce le attività di supporto allo svolgimento dei compiti istituzionali del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
 - assicura il supporto tecnico e amministrativo al Collegio dei Sindaci per l'esercizio delle funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile di loro competenza;
 - provvede all'amministrazione contabile dei fondi a disposizione del Presidente e degli Organi che rientrano nell'ambito della sua competenza;

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

- provvede alla gestione dei rapporti con la stampa e l'emittenza radio-televisiva;
 - predispone il piano di comunicazione aziendale volto al rilancio dell'immagine dell'Ente nel contesto socio-culturale nazionale ed internazionale, con particolare attenzione nei confronti degli interlocutori istituzionali e della clientela di riferimento;
 - assolve ai compiti di ufficio stampa a mezzo di apposito portavoce ai sensi dell'art. 7, della Legge 7 giugno 2000, n° 150.
4. Il Civ, come previsto dal proprio Regolamento approvato il 14 dicembre 2004 dispone di una struttura amministrativa che, incardinata gerarchicamente nella Direzione di supporto agli organi, è dotata di autonomia funzionale, ed il suo responsabile, che è un funzionario delle qualifiche apicali, risponde, direttamente al CIV, nella persona del suo Presidente, per tutti gli aspetti riferibili all'esercizio delle funzioni della struttura tecnico-amministrativa.

ARTICOLO 6

Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico

1. La funzione di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è assicurata da un organo collegiale composto da tre esperti nominati dal Presidente d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.
2. Il predetto organo collegiale opera in autonomia e risponde direttamente al Presidente e al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, presentando, in via riservata, relazioni periodiche sull'attività svolta, con cadenza almeno semestrale, utilizzando i dati e i flussi informativi prodotti dal controllo di gestione e da ogni altra fonte istituzionale.
3. Tale organo, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale del supporto organizzativo, amministrativo e informativo assicurato dalla Direzione di supporto agli organi.

ARTICOLO 7

Funzioni dell'Ente

1. Le funzioni istituzionali dell'Ente si articolano come segue:
 - a) prestazioni, contributi e vigilanza;
 - b) risorse umane, AA.GG., organizzazione e formazione;
 - c) contabilità e bilancio, approvvigionamento e patrimonio;
 - d) sistemi informativi e comunicazione.

ARTICOLO 8

Livelli organizzativi degli uffici dirigenziali e dei coordinamenti professionali

1. Le attività di cui all'articolo precedente vengono svolte da un apparato organizzativo che si articola su livelli funzionali in ragione delle specifiche competenze attribuite a ciascun centro di responsabilità.
2. I centri di responsabilità sono:
 - la Direzione Generale;
 - sette direzioni raggruppate in tre aree; l'area Prestazioni e Contributi, l'area Affari Generali e del Personale, l'area Contabilità e Patrimonio;

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

- la Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni;
 - la Direzione di supporto agli organi;
 - tre Coordinatori dei Coordinamenti professionali;
 - quattro Direzioni interregionali.
3. Nell'ambito delle tre Aree sopra individuate in Direzione Generale è attribuita, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, una posizione di sovraordinazione di responsabile di Area.

ARTICOLO 9

Direzione Generale

1. In applicazione delle direttive di strategia operativa e di risultato fissate dagli organi di indirizzo, la Direzione Generale:
- a) garantisce la costante adeguatezza del livello di funzionalità della struttura e delle attività di consulenza professionale agli obiettivi di sviluppo del sistema organizzativo, esercitando il potere di elaborazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle politiche gestionali, di allocazione delle risorse mediante la programmazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali, tecniche e finanziarie;
 - b) assicura a tutti i livelli del sistema aziendale, le condizioni per l'attuazione della missione istituzionale;
 - c) coordina le direzioni, le Direzioni interregionali e le aree, e sovrintende alle attività dei Coordinamenti professionali;
 - d) provvede all'attivazione e gestione degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 10

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sovrintende e coordina l'attività delle aree e dei dirigenti. A tal fine:
- a) sovrintende alla gestione per garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - b) coadiuva il Presidente e gli organi di indirizzo politico/amministrativo nella predisposizione delle linee di indirizzo e nella elaborazione delle relative direttive, contenenti l'indicazione delle risorse, gli obiettivi da raggiungere e i risultati attesi dai centri di responsabilità;
 - c) esercita, in caso di inerzia dei dirigenti, il potere sostitutivo e propone l'adozione, nei confronti dei medesimi, delle misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) promuove iniziative per la semplificazione amministrativa, relativamente alla organizzazione degli uffici e del lavoro, e alle procedure;
 - e) svolge attività di organizzazione e gestione del personale e le funzioni connesse alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - f) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e di transigere fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della legge 3 aprile 1979, n° 103;

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

- g) svolge ogni altra funzione prevista da leggi, regolamenti, dalle norme statutarie dell'Ente dal presente ordinamento, ovvero attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) provvede, con le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, alla attribuzione degli incarichi di Capo Area e di Direzione.
2. I compiti di cui alle lettere e) e f) possono essere delegati ai dirigenti responsabili delle aree.

Articolo 11

Coordinamenti professionali

1. I Coordinamenti Professionali, ferma restando l'autonomia tecnico/professionale dei componenti, conseguente alle norme deontologiche che regolano ciascuna professione operano, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in conformità delle relative disposizioni attuative impartite dal Direttore Generale, con il quale collaborano.
2. Per ciascun Coordinamento Professionale è previsto un Coordinatore, che è responsabile dei risultati di budget e dell'organizzazione del lavoro, adottando gli impegni di spesa collegati al budget agli stessi assegnati. Il Coordinatore assicura l'uniforme orientamento nell'espletamento dell'attività professionale.

ARTICOLO 12

Coordinamento Legale

1. Assicura la consulenza legale agli Organi dell'Ente e all'amministrazione, anche per l'interpretazione delle normative di settore, provvede alla rappresentanza e difesa dell'Ente davanti alle magistrature di merito e alle magistrature superiori.
2. Provvede all'esame preventivo delle problematiche giuridiche di maggior rilevanza inerenti le funzioni istituzionali dandone comunicazione al Direttore Generale per l'eventuale adozione dei conseguenti indirizzi amministrativi.
3. Provvede alla gestione del contenzioso del lavoro assicurando, come previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie in materia.

ARTICOLO 13

Coordinamento Medico-Legale

1. Assicura lo svolgimento delle attività professionali di carattere medico-legale connesse all'attuazione dei compiti istituzionali.
2. Provvede allo studio delle problematiche inerenti la medicina del lavoro nei suoi riflessi sulla invalidità pensionabile, l'igiene e la sicurezza del lavoro.

ARTICOLO 14

Coordinamento Statistico-Attuariale

1. Cura l'analisi e la predisposizione di elaborazioni in materia statistico-attuariale e definisce modelli previsionali a medio-lungo termine ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali. Provvede alla gestione delle banche dati statistiche e allo studio della congiuntura mediante la raccolta sistematica dei più significativi indicatori demografici e socio-economici .
2. Predisporre i bilanci tecnici relativi ai vari fondi gestiti dall'Ente, fornisce elementi tecnici di valutazione per la stesura dei bilanci contabili previsionali.
3. Fornisce al Direttore Generale ed ai Dirigenti degli Uffici elementi di conoscenza per la definizione delle strategie generali e l'attuazione degli indirizzi in materia di organizzazione e sviluppo delle risorse.

AREA PRESTAZIONI E CONTRIBUTI

ARTICOLO 15

Direzione Prestazioni Previdenziali

1. La Direzione delle Prestazioni Previdenziali, ai fini dell'attuazione dei piani e dei programmi, svolge le seguenti funzioni:
 - cura tutti gli adempimenti connessi all'istruttoria e alla liquidazione delle prestazioni previdenziali di competenza dell'Ente;
 - cura tutti gli adempimenti connessi alla rilevazione e all'elaborazione degli stati assicurativi;
 - provvede alla gestione del ruolo di liquidazione delle pensioni, al controllo della correttezza dei pagamenti ed ai relativi adempimenti fiscali;
 - cura, per le materie di competenza, l'istruttoria dei ricorsi e coadiuva il Coordinamento Legale per la gestione del contenzioso in materia di prestazioni;
 - cura l'interpretazione della normativa in materia di prestazioni previdenziali;
 - elabora le disposizioni per l'applicazione di atti normativi riguardanti l'area di competenza;
 - concorre alla determinazione della previsione di budget di uscite in materia di prestazioni pensionistiche, assicura la produzione di dati contabili e finanziari ai fini della verifica dell'andamento della spesa in materia di prestazioni;
 - attua le azioni di monitoraggio e di verifica dell'andamento della spesa in materia di prestazioni segnalandone gli eventuali scostamenti e indicando eventuali interventi di riequilibrio;
 - cura i rapporti con Organismi ed Enti, anche esteri, operanti nel campo della sicurezza sociale;
 - svolge ogni altro adempimento previsto da leggi e regolamenti;
 - segnala le esigenze di adeguamenti normativi e di indirizzi generali nelle materie di competenza;
 - cura d'intesa con l'URP la gestione dei rapporti con l'utenza nelle materie di competenza.

ARTICOLO 16

Direzione Contributi

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

1. La Direzione Contributi, ai fini dell'attuazione dei piani e dei programmi, svolge le seguenti funzioni:
- procede alle attività preposte all'accertamento e alla riscossione della contribuzione per i lavoratori subordinati e autonomi;
 - provvede, d'intesa con la Consulenza Statistico Attuariale, alla determinazione della previsione del budget delle entrate, con riferimento ai flussi di contribuzione corrente, e al recupero dei crediti, e ne monitora il raggiungimento;
 - attua le azioni di monitoraggio e verifica per la realizzazione degli obiettivi di budget e per il coordinamento dell'attività di recupero crediti;
 - cura l'interpretazione della normativa in materia contributiva;
 - segnala le esigenze di adeguamenti normativi e di indirizzi generali nelle materie di competenza;
 - elabora le disposizioni per l'applicazione di atti normativi riguardanti l'area di competenza;
 - cura l'istruttoria dei ricorsi e le funzioni di reporting per gli Organi istituzionali relativamente alle aree di competenza.

Articolo 17 Direzione Vigilanza

1. La Direzione Vigilanza, ai fini dell'attuazione dei piani e dei programmi, svolge le seguenti funzioni:
- sovrintende alle attività preposte alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione delle omissioni contributive;
 - dirige e coordina il personale ispettivo e predispone, sentite le direzioni interregionali, il Piano ispettivo di Vigilanza distribuito su base territoriale, con la definizione delle risorse relative al personale ispettivo necessarie per la sua attuazione;
 - definisce gli indirizzi operativi per la strategia nel campo della vigilanza sui soggetti contribuenti sulla base di ricerche, di analisi comparate, di modelli a campione e di processi di simulazione, che utilizzino appropriate basi conoscitive, nonché il sistema di incroci di banche dati di altre amministrazioni;
 - effettua, d'intesa con la Direzione Contributi e sentite le Direzioni interregionali, l'analisi e l'elaborazione delle politiche per l'emersione delle attività economiche, anche attraverso l'approfondimento delle proposte politico-sindacali e degli orientamenti legislativi;
 - cura l'interpretazione della normativa in materia di vigilanza;
 - elabora le disposizioni per l'applicazione di atti normativi riguardanti l'area di competenza;
 - segnala le esigenze di adeguamenti normativi e di indirizzi generali nelle materie di competenza.

AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Articolo 18

Direzione Affari Generali, Organizzazione e Controllo di Gestione

1. La Direzione Affari Generali, Organizzazione e Controllo di Gestione, ai fini dell'attuazione dei piani e dei programmi, svolge le seguenti funzioni:
 - cura le relazioni esterne secondo i criteri indicati nell'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150 attraverso apposite strutture dedicate al rapporto con il pubblico (U.R.P.), d'intesa con la Direzione Prestazioni Previdenziali;
 - formula, attraverso l'apposita struttura di prevenzione e protezione, le specifiche organizzative in materia di applicazione delle norme per la tutela della salute e la sicurezza fisica del personale, favorendo lo sviluppo della conoscenza a tutti i livelli per una puntuale ed attenta azione di prevenzione contro i rischi di infortunio sul posto di lavoro;
 - cura l'attività di studio e di ricerca sulle problematiche relative alla previdenza del mondo dello spettacolo e dello sport; provvede alla raccolta, all'esame e all'acquisizione dei dati relativi all'andamento dell'attività amministrativa della struttura; fornisce gli elementi di conoscenza per l'elaborazione delle linee guida e degli obiettivi dell'attività istituzionale di competenza degli Organi;
 - assicura le funzioni di "Osservatorio Legislativo" sulla produzione normativa nazionale ed europea e svolge attività di informazione in ordine alle principali novità legislative e regolamentari nelle materie della sicurezza sociale;
 - provvede allo studio, alla progettazione e all'aggiornamento delle fonti normative interne valutandone l'impatto sulla struttura organizzativa;
 - segue le iniziative parlamentari nelle materie di competenza, fornisce agli Organi dell'ENPALS gli elementi per le risposte alle interrogazioni e interpellanze parlamentari;
 - cura i rapporti nelle materie di competenza con i ministeri, gli altri enti pubblici e le commissioni parlamentari;
 - cura la corretta applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, avente per oggetto: "trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche";
 - cura, in via generale, i rapporti con gli Enti di patronato;
 - cura la redazione degli schemi di convenzioni con Enti ed Istituzioni;
 - assicura la gestione dei servizi di supporto della Direzione Generale, con particolare riferimento ai servizi di posta;
 - cura il processo per l'approvvigionamento dei mezzi strumentali e per il conferimento dell'appalto dei servizi;
 - individua i criteri per lo sviluppo dell'assetto logistico delle strutture operative in termini di funzionalità e di ergonomia;
 - effettua ricerche ed analisi di mercato, definisce gli standard ottimali del rapporto costi/benefici, sotto il profilo economico dei beni e servizi da acquisire;
 - propone il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e cura l'espletamento delle relative gare;
 - stipula i contratti accentrati e sovrintende alla loro attuazione;
 - propone convenzioni a carattere nazionale per forniture e appalti, come strumento ottimale di acquisizione di beni e servizi;
 - redige ed aggiorna gli inventari dei beni mobili ed immobili;
 - gestisce i magazzini stampati, merci e cancelleria.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

- cura nell'ambito delle politiche generali e degli obiettivi, lo sviluppo del sistema organizzativo aziendale, secondo un modello orientato al miglioramento della qualità del servizio, nonché al sistema di rilevazione della soddisfazione del cittadino/utente;
- cura l'elaborazione dei criteri generali di politica del personale, l'analisi e la rilevazione dei fabbisogni, in coerenza con il modello organizzativo dell'Ente;
- assicura l'operatività del sistema di controllo di gestione secondo i criteri definiti nel successivo articolo 31;
- formula le specifiche organizzative in materia di applicazione delle norme per la tutela della privacy nell'ambito dei processi produttivi;
- effettua la rilevazione e l'analisi dei carichi di lavoro, cura il processo di definizione e di adeguamento degli indicatori per la realizzazione della soddisfazione dell'utente;
- predispone i piani operativi annuali e pluriennali dei fabbisogni formativi del personale, elabora i criteri generali in materia di formazione, addestramento e riconversione del personale.

ARTICOLO 19

Direzione del Personale

1. La Direzione del Personale, ai fini dell'attuazione dei piani e programmi, svolge le seguenti funzioni:
 - assicura l'applicazione normativa di ordine giuridico discendente dai CCNL e dalla vigente normativa;
 - cura il monitoraggio dei processi di sviluppo della carriera e sviluppa i criteri di selezione del personale;
 - programma la mobilità sul territorio e assume i relativi provvedimenti;
 - provvede agli adempimenti connessi alla risoluzione delle controversie individuali di lavoro e all'adozione di provvedimenti disciplinari;
 - elabora i criteri per la valutazione del personale e i modelli di valutazione delle prestazioni di lavoro sotto il profilo della proprietà delle mansioni, dell'onerosità e delle modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - gestisce i trattamenti a carico dei Fondi integrativi di previdenza degli ex dipendenti;
 - attiva i meccanismi per il ristoro degli eventi dannosi ed accerta la causa di servizio;
 - provvede alla definizione dei provvedimenti inerenti le dotazioni organiche e la struttura professionale;
 - cura l'applicazione normativa di ordine economico discendente dai CCNL e dalla vigente normativa sia per il Presidente e vice, personale Dirigente, non Dirigente, Professionista/Medico, Portieri degli stabili e tutti i compensi per gli Organi Collegiali predisponendone i mandati di pagamento;
 - provvede agli adempimenti connessi al bilancio di previsione ed al conto consuntivo per le spese del Personale;
 - evade le richieste dei Ministeri e della Funzione Pubblica in ordine ai dati statistici del personale;
 - sviluppa le politiche contrattuali dell'Ente, sulla base degli indirizzi ricevuti dal Consiglio di Amministrazione e cura i rapporti con le Organizzazioni Sindacali del personale;
 - cura l'applicazione e lo sviluppo del sistema premiante ed in particolare la costituzione dei fondi per il trattamento accessorio;
 - gestisce la disciplina per la concessione dei benefici assistenziali.

AREA CONTABILITA' E FINANZE

ARTICOLO 20

Direzione Bilancio e Patrimonio

1. La Direzione Bilancio e Patrimonio, ai fini dell' attuazione dei piani e dei programmi, svolge le seguenti funzioni:
- predispone gli schemi di bilancio di previsione e di conto consuntivo dell' Ente, e cura l'elaborazione delle relative situazioni finanziarie, amministrative, economiche e patrimoniali;
 - predispone i provvedimenti di variazione di bilancio per la gestione di competenza e i provvedimenti di riaccertamento dei residui;
 - cura l'aggiornamento della normativa e delle procedure di contabilità per il funzionamento del sistema contabile integrato, per la gestione dei bilanci, per la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato e gli altri Enti, per la gestione dei flussi di cassa e per la gestione budgetaria;
 - mantiene rapporti con i Ministeri vigilanti e con il Collegio Sindacale;
 - cura la predisposizione delle situazioni contabili periodiche concernenti l'andamento finanziario in entrata e in uscita per competenza e cassa e la predisposizione del quadro di raccordo tra le scritture dell' istituto di credito e la contabilità dell' Ente per il controllo trimestrale del Collegio Sindacale;
 - valuta e propone le misure di intervento finalizzate alla efficienza della gestione amministrativa e reddituale del patrimonio immobiliare, assicurando le attività di gestione e manutenzione dello stesso;
 - cura le funzioni di raccordo in materia di gestione del patrimonio affidato a terzi e attua le linee strategiche in materia mobiliare e immobiliare in conformità alle leggi vigenti;
 - cura la gestione operativa degli investimenti e dei disinvestimenti finanziari;
 - cura, per la parte di competenza, gli atti per il calcolo e il pagamento dell' ICI.

Articolo 21

Direzione Ragioneria e Controllo

1. La Direzione Ragioneria e Controllo, ai fini dell'attuazione dei piani e dei programmi, svolge le seguenti funzioni:
- provvede agli adempimenti connessi alla riscossione e ai pagamenti dell'Ente, effettuando le relative registrazioni contabili;
 - provvede all'assunzione degli accertamenti e all'emissione delle reversali di incasso in conto competenza e residui;
 - effettua il controllo di legittimità amministrativo/contabile sugli atti di spesa e provvede all'assunzione degli impegni e all'emissione dei mandati di pagamento in conto competenza e residui;
 - cura gli adempimenti concernenti l'affidamento del servizio di cassa all'Istituto di credito e alla gestione della relativa convenzione;

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

- gestisce il conto corrente bancario e il conto corrente postale;
- formula proposte di variazione per la gestione di competenza e per la gestione residui;
- predispone le situazioni periodiche di cassa sulla base degli incassi e dei pagamenti effettuati;
- cura la gestione del servizio interno di cassa;
- provvede all'invio dei fondi per il funzionamento delle Sedi periferiche sulla base dell'attribuzione dei relativi budget, nonché al controllo dei rendiconti periodici e alla relativa rendicontazione;
- cura gli adempimenti fiscali concernenti il calcolo e il pagamento dell' IRPEG e provvede alla raccolta dei dati e all' elaborazione del modo 770, quadro ST, relativo ai versamenti effettuati.

Articolo 22

Direzione dei Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

La Direzione dei Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, ai fini dell'attuazione dei piani e dei programmi, svolge le seguenti funzioni:

- cura, in coerenza con il modello organizzativo dell'Ente, lo sviluppo del sistema informativo aziendale, il potenziamento della infrastruttura tecnologica, l'integrazione con i sistemi che operano nelle altre amministrazioni, nonché l'adeguamento e l'implementazione delle procedure automatizzate;
- svolge tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
- cura, su indicazione delle Direzioni interessate, la soluzione delle problematiche connesse all'accesso alle banche dati dell'Ente;
- cura, in coerenza con il modello organizzativo dell'Ente, lo sviluppo del sistema dei rapporti telematici (W.W.E. / Portale);
- assicura l'integrazione della tecnologia dell'informazione e della tecnologia della comunicazione nel sistema informatico dell'Ente e sviluppa il sistema di tele- comunicazioni, al fine di garantire l'efficienza della rete interna ed esterna;
- studia e realizza, d'intesa con le Direzioni interessate, nuovi processi di comunicazione telematica interna ed esterna con l'utenza, cura l'erogazione di informazioni e servizi via Internet nonché servizi personalizzati per gli utenti.

ARTICOLO 23

Direzioni Interregionali

1. Le Direzioni Interregionali sono costituite in uffici di livello dirigenziale, che dipendono dal Direttore Generale. Svolgono, su base interregionale, le attività operative e di gestione nell'ambito della propria area di competenza.
2. Le Direzioni Interregionali sono quattro, hanno competenza interregionale e coordinano l'attività delle Sedi Compartimentali di pertinenza territoriale.

Esse sono:

- a) la Direzione Interregionale del Nord, con Sede a Milano e con competenza per le regioni: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;
- b) la Direzione Interregionale del Centro Nord, con Sede a Bologna e con competenza per le regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

- c) la Direzione Interregionale del Centro, con Sede a Roma e con competenza per le regioni: Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna;
 - d) la Direzione Interregionale del Centro Sud, con Sede a Napoli e con competenza per le regioni: Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia e Calabria.
3. Possono concludere con altre amministrazioni pubbliche accordi, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
 4. Promuovono e realizzano gli accertamenti ispettivi, sulla base dei programmi definiti dalla Direzione Vigilanza, e tenendo conto delle risultanze dei monitoraggi e/o delle notizie provenienti dalle Sedi Compartimentali, attivando ogni possibile sinergia con gli Uffici Provinciali del Lavoro e con gli altri Enti Previdenziali.
 5. Le Direzioni Interregionali costituiscono punti di riferimento sul territorio di competenza per quanto riguarda il controllo di gestione.
 6. Le Direzioni Interregionali promuovono la corretta ed omogenea applicazione delle politiche del personale sul territorio di competenza curandone al tempo stesso le relazioni sindacali.
 7. Le competenze territoriali delle direzioni interregionali possono essere variate con atto degli organi di vertice dell'Ente, ove lo richiedono esigenze di operatività e funzionalità.

ARTICOLO 24

Sedi Compartimentali

1. Le Sedi Compartimentali sono rette da funzionari apicali dell'Area C. Le Sedi Compartimentali dipendono dal Dirigente della Direzione Interregionale ed ogni sede svolge i seguenti compiti:
 - assicura il servizio di informazione e di assistenza all'utenza, come previsto dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165;
 - concorre all'attività istruttoria nei settori istituzionali;
 - nell'ambito dei piani per la vigilanza definiti dalle Sedi interregionali provvede al monitoraggio ed al controllo delle attività di spettacolo e sport, che si svolgono nel territorio di competenza, che rimane quello definito dal precedente Ordinamento, nonché sulla regolarità degli adempimenti contributivi delle imprese;
 - svolge attività di collegamento con gli organismi pubblici e privati con i quali l'Ente sviluppa rapporti sinergici, assicurando il necessario supporto informativo e provvedendo agli adempimenti conseguenti all'attività istruttoria ed informativa.
2. Provvede ai servizi generali, di carattere amministrativo-contabile, connessi alle anzidette attività e comunque necessari per il funzionamento della Sede stessa.
3. L'Ente, nell'ambito del processo di riorganizzazione, potrà procedere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a chiudere sedi attualmente operanti, aprirne altre, oppure ad attivare "Punti Cliente", dipendenti dalla Sede Compartimentale competente per territorio, sulla base di valutazioni che tengano conto dell'intensità delle attività di spettacolo e di sport, del numero di aziende dei settori, nonché di quello degli assicurati e pensionati.

Titolo III: Dirigenza

ARTICOLO 25

Compiti e attribuzioni dei dirigenti di unità organizzative di livello dirigenziale

1. I dirigenti preposti alla direzione delle unità organizzative di livello dirigenziale ne assumono la titolarità e la responsabilità organizzativa e funzionale, esercitando i compiti e le attribuzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre attribuzioni che le leggi, i regolamenti e i contratti nazionali attribuiscono loro.

In particolare:

- curano l'attuazione dei progetti e delle attività ad essi assegnati dal Direttore Generale;
- formulano proposte ed esprimono pareri;
- gestiscono il budget assegnato ed esercitano le connesse funzioni derivate in materia di spese, gestione di risorse, attribuzione di trattamenti accessori;
- svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati;
- dirigono, coordinano e controllano l'attività dei responsabili delle unità operative interne, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- provvedono alla distribuzione delle risorse fra le strutture sulle quali esercitano le funzioni dirigenziali.

2. I dirigenti preposti alle aree, oltre a svolgere le attribuzioni di cui al comma 1, esercitano la direzione di progetti complessi, nonché l'integrazione ed il coordinamento delle Direzioni subordinate finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi di amministrazione.

ARTICOLO 26

Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale

1. Il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale ed il passaggio a funzioni dirigenziali diverse, è disciplinato dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, nel rispetto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Tutti gli incarichi dirigenziali sono a tempo determinato ed hanno durata compresa tra i tre e i cinque anni, fatta salva, in ogni caso, l'età massima per la permanenza in servizio.
3. Gli incarichi possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato stipulato dal Direttore Generale, anche a soggetti esterni all'amministrazione, secondo i criteri e i limiti di cui all'art 19, commi 5 bis e sei, decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono precisati l'oggetto e la durata dello stesso. Nel contratto individuale che accede al provvedimento è definito il corrispondente

trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti nell'articolo 24 del decreto legislativo 165/2001.

5. Ai dirigenti possono essere affidate, secondo criteri generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, anche funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.

Articolo 27

Budget di gestione

1. I Dirigenti assolvono alle funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di cui al precedente articolo 3 mediante il budget di gestione ripartito dal Direttore Generale fra i Dirigenti sulla base del bilancio di previsione approvato dai competenti organi di indirizzo, nel rispetto dell'assetto strutturale di cui all'Organigramma dell'Ente.
2. I budget definiscono:
 - la pianificazione operativa (obiettivi/risultati);
 - l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche;
 - le risorse finanziarie assegnate a ciascun dirigente;
 - le modalità di monitoraggio dell'andamento gestionale.
3. L'assegnazione dei budget ai dirigenti comprende indirizzi generali, obiettivi, risorse e stanziamenti coerenti con l'esercizio delle funzioni ed i risultati da conseguire.

ARTICOLO 28

Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati nel documento dei piani di gestione.
2. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive secondo i criteri del successivo articolo 32, comportano per il dirigente interessato, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico.
3. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico, collocando il dirigente nella posizione di cui all'art.23 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

Titolo IV: Controlli

ARTICOLO 29

Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si attua all'interno dell'Ente mediante:
 - a) l'attività di valutazione e controllo strategico;
 - b) il procedimento di valutazione dei dirigenti;
 - c) il controllo di gestione;
 - d) il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

ARTICOLO 30

Attività di valutazione e controllo strategico

1. La funzione di valutazione e controllo strategico assicurata dall'organo collegiale di cui al precedente articolo 6, è volta alla verifica della corrispondenza tra l'attività di gestione e l'attività di indirizzo, mediante l'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi operativi prescelti e le scelte effettuate, nonché alla identificazione degli eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi.
2. Il predetto organo collegiale, anche su indicazione degli Organi dell'Ente, provvede:
 - a) in fase programmatica:
 - alla definizione, in relazione agli obiettivi strategici fissati e ai tempi programmati per la realizzazione degli obiettivi stessi, delle aree di risultato da monitorare;
 - alla determinazione dei parametri di riferimento del controllo sulla rispondenza tra risultati e obiettivi strategici predefiniti;
 - alla proposta per l'individuazione dei criteri di valutazione dei dirigenti di livello generale;
 - b) in fase di controllo:
 - alla verifica e alla valutazione dell'adeguatezza e dell'attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico-amministrativo;
 - alla proposizione di appositi progetti di intervento in relazione alle carenze riscontrate e/o ad eventuali fattori ostativi rilevati;
 - alla elaborazione di reports e informative sugli esiti delle analisi e delle verifiche di cui sopra.
3. Sulla base degli elementi acquisiti nelle attività di controllo, fornisce agli Organi che devono provvedervi, gli elementi per la valutazione del Direttore Generale.
4. Gli Organi dell'Ente possono richiedere al collegio ulteriori specifiche verifiche.

ARTICOLO 31

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è svolto in conformità dei seguenti criteri:
 - a) individuazione delle unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
 - b) definizione delle metodologie per l'individuazione, nell'ambito degli obiettivi gestionali delle unità operative interne, dei costi e della loro ripartizione, la verifica dei risultati e la loro valutazione comparativa;
 - c) utilizzazione delle tecniche di contabilità analitica per centri di responsabilità e di costo;
 - d) individuazione di indicatori specifici per misurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e il livello di qualità dei servizi;
 - e) verifica della realizzazione degli obiettivi pianificati e della corretta ed economica gestione delle risorse;
 - f) raccordo, attraverso l'utilizzo di strutture informatiche, di tutti i flussi informativi riferiti all'insieme dei prodotti e dei diversi processi di produzione, con riferimento al complesso delle strutture o a singole unità organizzative;
 - g) produzione dei reports con frequenza almeno semestrale.

ARTICOLO 32

Valutazione dei dirigenti

1. L'operato dei dirigenti è sottoposto a valutazione, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 286/99 ai sensi delle norme contrattuali vigenti, sulla base delle procedure definite da apposito regolamento.

ARTICOLO 33

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica e garantisce i requisiti di conformità dell'azione amministrativa alle norme vigenti, di rispondenza alle finalità istituzionali e di corretta gestione.
2. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono rispettivamente gli uffici preposti ai servizi di ragioneria, sulla base di direttive generali emanate dal Direttore Generale.
3. L'unità organizzativa preposta alla funzione di controllo svolge i controlli generali di regolarità amministrativa mediante verifiche e inchieste sulle attività degli uffici centrali e periferici.
4. Alle verifiche di regolarità contabile provvedono di norma le strutture di ragioneria della Direzione Generale, mediante controlli sui flussi di cassa, sulle spese di funzionamento e sulla tenuta della contabilità generale.

Titolo V: Determinazione della dotazione organica

Articolo 34
Dotazione organica

1. La dotazione organica dell'Ente è determinata nella misura risultante dall'allegato A al presente Regolamento e ne forma parte integrante.

Articolo 35
Funzionari direttivi

Ai funzionari direttivi di livello apicale può essere attribuita la responsabilità di un ufficio decentrato, ovvero, su decisione del dirigente dell'ufficio di appartenenza, possono essere delegate parte delle competenze di cui all'art. 5 ed agli artt. 15 e seguenti del presente regolamento.

I funzionari titolari di tali incarichi hanno:

- compiti organizzativi;
- la responsabilità del procedimento e, per gli uffici periferici, del provvedimento;
- la responsabilità, per il settore loro affidato, del raggiungimento degli obiettivi come previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 36

Procedura di determinazione della dotazione organica

1. La dotazione organica di cui all'articolo 34 è suscettibile di modifiche ed integrazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di personale delle Amministrazioni Pubbliche.
2. Le modifiche alla dotazione organica vengono apportate, su proposta del Direttore Generale, sentite le Direzioni centrali interessate, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
3. La delibera di cui al comma precedente è soggetta alle procedure, alle verifiche e alle approvazioni previste dalla legge.

Articolo 37

1. Le modifiche successive dell'Ordinamento dei Servizi, che non riguardino la misura della dotazione organica e la struttura quali/quantitativa della dirigenza avverranno in via definitiva con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modifiche apportate al presente documento hanno effetto per la parte che li riguarda, anche per il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento di Organizzazione e verranno formalizzate con delibera definitiva del Consiglio di Amministrazione.

NUOVO ORGANICO

E.N.P.A.L.S.

DISTRIBUZIONE PER QUALIFICHE. AREE E PROFILI ORDINAMENTALI

ORGANICO		Spesa annua					
		trattamento stipendiale base	trattamento accessorio	oneri previdenziali assistenziali	Irap	totale	
Dirigenti II Liv	13	0,2211			0,085		
		521.689	783.163	288.503	110.912	1.704.268	
Consulenti Prof.li II liv	4	169.459	200.807	81.866	31.473	483.604	
Consulenti Prof.li I liv	4	141.754	200.807	75.740	29.118	447.419	
Consulenti Prof.li	2	55.699	100.404	34.514	13.269	203.886	
Medico legale t. p.	1	41.512	50.202	20.278	7.796	119.787	
		Profili economici					
C	C4	80	1.987.201	1.176.122	699.411	268.882	4.131.616
	C3	102	2.307.293	1.499.556	841.694	323.582	4.972.126
	C1	80	1.652.830	1.176.122	625.481	240.461	3.694.895
B	B2	67	1.267.061	985.002	497.931	191.425	2.941.420
	B1	61	1.085.339	896.793	438.250	168.481	2.588.864

